

N. 3251-444-1483-2908-A

CAMERA DEI DEPUTATI ALLEGATO

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE LATTANZIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO

(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GUI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MANCINI GIACOMO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(BOSCO)

nella seduta del 22 giugno 1966

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO, SCARPA, MESSINETTI, TOGNONI, ALBONI, BALCONI MARCELLA, BIAGINI, DI MAURO ADO GUIDO, FANALES, GIORGI, MONASTERIO, PASQUALICCHIO, SACCHI GIUSEPPE, ZANTI TONDI CARMEN, RAFFAELLI

Presentata il 19 settembre 1963

Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario

d'iniziativa dei Deputati DE MARIA e DE PASCALIS

Presentata il 19 giugno 1964

Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

d'iniziativa dei Deputati ROMANO e NICOLAZZI

Presentata il 4 gennaio 1966

Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale

Presentata alla Presidenza il 31 marzo 1967

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE (ISTRUZIONE)

L'VIII Commissione della Camera dei deputati, nell'esprimere il proprio parere, per la parte di sua competenza, sul disegno di legge n. 3251 concernente « Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » non può non tener

presenti talune perplessità che il predetto disegno di legge ha suscitato negli ambienti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia, sia in relazione al disposto dell'articolo 33 della Costituzione, sia in relazione alla

importanza primaria e determinante, che innegabilmente gli studi e le ricerche effettuate in ambiente universitario hanno per il progresso della medicina e al fatto che tali studi e tali ricerche, oltre che la preparazione dei futuri medici, non possono evidentemente avere un carattere solo teorico, ma debbono fondarsi su di una larga esperienza terapeutica.

Pertanto l'VIII Commissione, nel dare il proprio parere di massima favorevole al disegno di legge in esame, formula innanzitutto il voto unanime che il progressivo sviluppo dell'istituzione ospedaliera da una parte e quella delle cliniche universitarie dall'altra consentano ovunque piena e completa autonomia alle cliniche stesse e le sottraggano ad ogni funzione complementare nell'assistenza ospedaliera, riservandole ai fini propri di preparazione e di ricerca scientifica.

Per il momento però non si può non tener conto del fatto che la maggior parte delle cliniche universitarie si trova in ospedali clinicizzati e della necessità di garantire anche a queste cliniche la indispensabile autonomia.

Pertanto l'VIII Commissione, nel prendere atto che opportunamente l'articolo 1 del disegno di legge al primo suo comma rinvia quanto previsto da disposizioni particolari la normativa relativa alle cliniche e agli istituti universitari di ricovero e di cura, ritiene opportuno che per chiarezza si aggiunga alla predetta espressione l'altra: « compresi i reparti ospedalieri clinicizzati ».

Inoltre l'VIII Commissione è d'avviso, in relazione sempre alle considerazioni esposte, che al disegno di legge debbano essere apporati alcuni altri emendamenti.

Nell'articolo 9 (Consiglio di amministrazione), allo scopo di garantire il massimo coordinamento tra il mondo universitario e gli enti ospedalieri, così come previsto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933, n. 1592, si ravvisa l'opportunità che prima del terzultimo comma sia inserito il seguente: « Dei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono reparti clinici universitari, entreranno a far parte altresì due rappresentanti dell'Università interessata designati dal Senato accademico, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Nell'articolo 13 (Consiglio dei sanitari e Consiglio sanitario centrale), anche se deve ritenersi che i direttori di cliniche in ospedali clinicizzati siano compresi al n. 1) del comma primo sotto la voce generica di « primari », sarà opportuno, al fine di eliminare ogni even-

tuale dubbio, che il predetto n. 1) sia formulato nel modo seguente: « 1) dai primari in servizio di ruolo presso l'Ente ospedaliero e, nel caso che questo comprenda cliniche universitarie, dai direttori delle cliniche stesse ».

Dall'articolo 15 (Alta sorveglianza) nell'attuale formulazione, risulta abbastanza evidente l'esclusione delle cliniche universitarie e degli istituti universitari di ricovero e di cura, proprio dal fatto che di essi non si fa menzione, oltre che dal disposto del comma primo dell'articolo 1.

È logico che pari trattamento debba essere riservato alle cliniche negli ospedali clinicizzati. Per esigenza di chiarezza si propone pertanto di aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma: « Dalla alta sorveglianza e dalla vigilanza, di cui ai precedenti commi, sono escluse le cliniche universitarie, comprese quelle che si trovino in ospedali clinicizzati ».

Nell'articolo 26 sembra opportuno precisare che dei due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione almeno uno debba essere scelto fra i clinici universitari.

Nell'articolo 28 (Comitato provinciale di coordinamento), considerato che il Preside di una facoltà di medicina e chirurgia può anche essere un biologo, mentre è più conveniente che del Comitato provinciale di coordinamento faccia parte un clinico, sembra opportuno che alle parole « del Preside della facoltà di medicina e chirurgia » del primo comma si sostituiscano le parole « da un rappresentante della facoltà di medicina e chirurgia ».

Nell'articolo 38 (Internato per neo-laureati) al fine di rispettare le competenze istituzionali, è opportuno che il riconoscimento della idoneità all'« insegnamento », di cui al primo comma, sia effettuato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto, rispettivamente, con il Ministro per la sanità e con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

L'articolo stesso non precisa poi se il tirocinio di un anno debba intendersi obbligatorio ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione e quale sia pertanto il valore che debba attribuirsi al certificato, di cui al comma quarto.

Evidentemente l'obbligatorietà del tirocinio predetto non sarebbe conciliabile con la limitazione del numero dei posti di medico interno, quale emerge dall'articolo in esame, e in ogni caso da tale obbligo dovrebbero essere esclusi, per salvaguardia di una legittima aspettativa, gli studenti già iscritti.

Infine, sempre nell'articolo 38, converrebbe dire esplicitamente che il trattamento di vitto gratuito e l'assegno mensile spettano anche ai laureati in medicina e chirurgia che compiano il loro tirocinio di medico interno presso cliniche universitarie e che pertanto questi partecipano alla ripartizione del fondo previsto dall'ultimo comma.

Nell'articolo 42 (Principi e criteri direttivi per lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli enti), al fine di garantire parità di trattamento ai candidati provenienti dalla carriera ospedaliera e a quelli provenienti dalla carriera universitaria, è necessario che la composizione delle commissioni per gli esami di idoneità e per i concorsi sia identica e che

pertanto anche nelle commissioni di concorso sia assicurata in ogni caso la presenza di almeno un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia messa a concorso o di materia strettamente affine.

Sembra opportuno infine che siano espressamente salvaguardate le norme del testo unico sull'istruzione superiore concernenti gli ospedali clinicizzati e che pertanto al primo comma dell'articolo 63 sia premesso il seguente: « Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni particolari per gli studi di medicina, di cui agli articoli 27 e seguenti del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ».

MAGRI, *Relatore.*